

Bruxelles, 27 giugno 2017  
(OR. en)

10536/17

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0376 (COD)**

---

---

**ENER 302  
ENV 651  
TRANS 300  
ECOFIN 583  
RECH 250  
IA 118  
CODEC 1144**

## **RISULTATI DEI LAVORI**

|                |                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Segretariato generale del Consiglio                                                                                                                       |
| Destinatario:  | delegazioni                                                                                                                                               |
| n. doc. prec.: | 10284/17<br>+ COR 1<br>+ ADD 1                                                                                                                            |
| n. doc. Comm.: | 15091/16 ENER 413 ENV 754 TRANS 473 ECOFINI1149 RECH 340<br>IA 124 CODEC 1789<br>ADD 1 - 13                                                               |
| Oggetto:       | Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL<br>CONSIGLIO che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica<br>- Risultati dei lavori |

Si allega per le delegazioni l'orientamento generale sulla proposta in oggetto raggiunto dal Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Energia) nella 3554<sup>a</sup> sessione tenutasi il 26 giugno 2017.

Nella sessione del Consiglio HU, LV, PL, RO, SK e UK hanno sollevato obiezioni al testo dell'orientamento generale, mentre BG e SI si sono astenute. La Commissione ha formulato una riserva generale sul testo.

I considerando saranno adattati alle disposizioni sostanziali in una fase successiva.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

---

<sup>1</sup> GU C del , pag. .

<sup>2</sup> GU C del , pag. .

- (1) La moderazione della domanda di energia è una delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia, adottata il 25 febbraio 2015. Il miglioramento dell'efficienza energetica andrà a beneficio dell'ambiente, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, renderà più sicuro l'approvvigionamento energetico riducendo la dipendenza dall'importazione di energia da paesi al di fuori dell'Unione, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la precarietà energetica e determinerà un aumento dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia. Ciò è in linea con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima fissata dalle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici con l'accordo di Parigi del dicembre 2015.
- (2) La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> contribuisce alla realizzazione dell'Unione dell'energia, nell'ambito della quale l'efficienza energetica dovrebbe essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici si dovrebbe tenere conto del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto e la Commissione dovrebbe provvedere a che l'efficienza energetica e la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione. L'efficienza energetica deve essere considerata ogniqualvolta si adottano decisioni di finanziamento o pianificazione del sistema energetico. Occorre migliorare l'efficienza energetica ogniqualvolta è economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. Ciò consentirebbe di sfruttare i molteplici vantaggi che l'efficienza energetica offre alla società europea, in particolare ai cittadini e alle imprese.
- (3) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha stabilito un obiettivo di efficienza energetica del 27% da raggiungere nel 2030 e da riesaminare entro il 2020 "tenendo presente un livello UE del 30%". Nel dicembre 2015 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare la fattibilità di un obiettivo di efficienza energetica del 40% per lo stesso termine. È pertanto opportuno rivedere e modificare di conseguenza la direttiva per adeguarla all'orizzonte 2030.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

- (4) Non sono stabiliti obiettivi vincolanti a livello nazionale per il 2030. Occorre esplicitare sotto forma di obiettivo vincolante del 30% la necessità che l'Unione consegua gli obiettivi di efficienza energetica, espressi in consumo di energia primaria e finale, nel 2020 e nel 2030. Tale chiarimento a livello di Unione dovrebbe lasciare invariata la facoltà degli Stati membri di fissare i contributi nazionali in base al consumo di energia primaria o finale, al risparmio di energia primaria o finale, oppure all'intensità energetica. Gli Stati membri dovrebbero fissare i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 321 Mtoe di energia primaria e/o 987 Mtoe di energia finale. Ne consegue che nell'Unione il consumo di energia primaria dovrebbe essere ridotto del 23% e il consumo di energia finale del 17% rispetto ai livelli del 2005. Una valutazione regolare dei progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo unionale per il 2030 è necessaria ed è prevista nella proposta legislativa sulla governance dell'Unione dell'energia.
- (5) L'obbligo in capo agli Stati membri di stabilire strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e di notificarle alla Commissione dovrebbe essere soppresso nella direttiva 2012/27/UE e inserito nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia<sup>1</sup>, dove è più coerente con le disposizioni sui piani a lungo termine per gli edifici a energia quasi zero e sulla decarbonizzazione degli edifici.
- (6) In considerazione del quadro per il clima e l'energia per il 2030, l'obbligo di risparmio energetico dovrebbe essere esteso oltre il 2020. Prolungando il periodo di impegno oltre il 2020 si creerebbe una maggiore stabilità per gli investitori e si stimolerebbero così gli investimenti e le misure di efficienza energetica a lungo termine, come la ristrutturazione degli edifici.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

- (7) Gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente "nuovi" risparmi energetici nell'uso finale, per l'intero periodo obbligatorio, pari all'1,5% delle vendite annue di energia. Quest'obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite nuove misure politiche adottate durante il nuovo periodo obbligatorio, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030, oppure grazie a nuove azioni individuali risultanti da misure politiche adottate prima o durante il periodo precedente ma i cui risultati in risparmi energetici si concretano nel nuovo periodo.
- (7 bis) Sarebbe tuttavia sproporzionato imporre tale obbligo agli Stati membri insulari di piccole dimensioni. Il mercato dell'energia di tali Stati membri presenta di fatto caratteristiche specifiche che limitano sostanzialmente la gamma delle misure disponibili per soddisfare l'obbligo di risparmio energetico, caratteristiche quali l'esistenza di un unico distributore di energia elettrica, l'assenza di reti del gas naturale e di reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, nonché le piccole dimensioni delle società di distribuzione di petrolio. A tali caratteristiche specifiche si aggiungono le piccole dimensioni del mercato dell'energia di tali Stati membri. Pertanto gli Stati membri insulari di piccole dimensioni dovrebbero essere tenuti soltanto a realizzare cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale, per il periodo 2021-2030, pari allo 0,8 % delle vendite annue di energia.
- (8) Le misure di efficienza energetica a lungo termine continueranno a produrre risparmi dopo il 2020, ma ai fini del prossimo obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 esse dovrebbero generare nuovi risparmi dopo il 2020. D'altro canto, i risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non possono essere considerati nel calcolo del volume di risparmi cumulativi prescritto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

- (9) I nuovi risparmi dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli che si produrrebbero a politiche invariate, in modo che non possano essere dichiarati come risparmi quelli che si sarebbero prodotti comunque. Per calcolare l'impatto delle misure introdotte possono essere conteggiati solo i risparmi netti, misurati come variazione del consumo energetico direttamente ascrivibile alle misure di efficienza energetica in questione. Per calcolare i risparmi netti, gli Stati membri dovrebbero stabilire uno scenario di base che riproduca l'evoluzione della situazione in assenza della politica di risparmio energetico. L'intervento dovrebbe essere valutato a fronte di questo scenario di base prestabilito. Gli Stati membri dovrebbero tener conto degli eventuali effetti sul consumo di energia determinati da altri interventi strategici concomitanti, evitando di attribuire unicamente alla misura politica considerata tutti i cambiamenti osservati a partire dall'introduzione dell'intervento strategico oggetto di valutazione. Per assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevanza, le azioni della parte obbligata, partecipante o incaricata dovrebbero effettivamente contribuire a realizzare i risparmi dichiarati.

- (10) I risparmi energetici derivanti dall'attuazione della legislazione dell'Unione non possono essere dichiarati, a meno che la misura in questione vada oltre il minimo richiesto dalla normativa dell'Unione in questione, stabilendo requisiti più ambiziosi di efficienza energetica a livello nazionale o aumentando la diffusione della misura stessa. Riconoscendo che la ristrutturazione degli edifici contribuisce in modo determinante e duraturo ad aumentare i risparmi energetici, è opportuno chiarire che è possibile dichiarare tutti i risparmi energetici derivanti da misure di promozione della ristrutturazione di edifici esistenti se aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero ottenuti in assenza della misura politica e se gli Stati membri dimostrano che la parte obbligata, partecipante o incaricata ha effettivamente contribuito ai risparmi dichiarati per la misura in questione. La ristrutturazione dovrebbe includere la ristrutturazione di edifici, dell'involucro dell'edificio e degli elementi edilizi, compresi gli impianti tecnici per l'edilizia. L'installazione di singole apparecchiature da sole non è considerata un "impianto".
- (11) In conformità con la strategia per l'Unione dell'energia e con i principi del legiferare meglio, dovrebbero essere rafforzate le disposizioni sul monitoraggio e sulla verifica, tra queste l'obbligo di verificare un campione statisticamente rappresentativo di misure. Il riferimento a "una parte statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica" dovrebbe sottintendere l'obbligo di creare un sottogruppo di una popolazione statistica (le misure di risparmio energetico) in modo tale che esso rappresenti accuratamente l'intera popolazione in questione (tutte le misure di risparmio energetico) e permetta quindi di trarre conclusioni ragionevoli sulla fiducia nella totalità delle misure.

- (12) Il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici dovrebbe andare a particolare vantaggio dei consumatori in condizioni di precarietà energetica. Gli Stati membri possono già esigere che le parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione alla precarietà energetica; tale possibilità dovrebbe ora essere estesa alle misure alternative e trasformata in obbligo, lasciando tuttavia agli Stati membri la massima flessibilità quanto all'entità, alla portata e al contenuto delle misure. Ai sensi dell'articolo 9 del trattato, le politiche di efficienza energetica dell'Unione devono essere inclusive e pertanto anche assicurare che le misure di efficienza energetica siano accessibili ai consumatori in condizioni di precarietà energetica.
- (13) L'energia generata sugli o negli edifici per mezzo di tecnologie delle energie rinnovabili riduce l'approvvigionamento di energia da fonti fossili. La diminuzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra, in particolare alla luce degli ambiziosi obiettivi in materia di clima ed energia che l'Unione si è data per il 2030, nonché dell'impegno mondiale assunto a Parigi, nel dicembre 2015, alla conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21). Ai fini dell'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7, gli Stati membri dovrebbero quindi poter tenere conto dei risparmi energetici derivanti da energie rinnovabili generate sugli o negli edifici per uso proprio per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico.

- (14) Tra le misure delineate nella comunicazione della Commissione sul "new deal" per i consumatori di energia, nel contesto dell'Unione dell'energia e della strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento, vi è il rafforzamento del diritto minimo dei consumatori di disporre tempestivamente di informazioni chiare sul proprio consumo di energia. Gli articoli da 9 a 11 e l'allegato VII della direttiva 2012/27/UE dovrebbero essere modificati per prevedere la fornitura di informazioni dettagliate e frequenti sul consumo di energia, quando ciò sia tecnicamente fattibile ed efficiente in termine di costi in considerazione dei dispositivi di misurazione installati. È opportuno precisare che l'efficacia in termini di costi della misurazione divisionale dipende dalla proporzionalità dei relativi costi in relazione al potenziale risparmio energetico. La relativa valutazione potrebbe tenere conto degli effetti di altre misure concrete e pianificate in un determinato edificio, ad esempio una prossima ristrutturazione. È inoltre opportuno precisare che i diritti di fatturazione e di informazione sulla fatturazione o il consumo valgono per i consumatori di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda riforniti da una fonte centrale anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale individuale diretto con il fornitore di energia. La definizione del termine "cliente finale" può includere solo le persone fisiche o giuridiche che acquistano energia sulla base di un contratto individuale diretto con un fornitore di energia. Pertanto, ai fini di tali disposizioni, è opportuno introdurre il termine "utente finale" in riferimento a un più ampio gruppo di consumatori. Con il termine "utente finale" si dovrebbero intendere, oltre ai clienti finali che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso proprio, anche gli occupanti delle unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentate da una fonte centrale in cui gli occupanti non hanno un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia. Il termine "misurazione divisionale" dovrebbe riferirsi alla misurazione del consumo nelle singole unità di tali edifici. Entro il 1° gennaio 2020 è auspicabile che i contatori di calore e i contabilizzatori di calore di nuova installazione siano leggibili a distanza affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi. Il nuovo articolo 9 bis dovrebbe applicarsi solo al riscaldamento, al raffreddamento e all'acqua calda forniti da una fonte centrale. Gli Stati membri sono liberi di decidere se le tecnologie a lettura mobile (modalità walk-by o drive-by) siano considerate leggibili a distanza oppure no. Per la lettura dei dispositivi leggibili a distanza non è necessario l'accesso ai singoli appartamenti o alle singole unità.

- (14 bis) Per assicurare trasparenza nel calcolo del consumo individuale di energia termica e quindi facilitare l'attuazione della misurazione divisionale, gli Stati membri dovrebbero rendere pubbliche tutte le norme nazionali applicabili relative alla ripartizione dei costi relativi al consumo di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda nei condomini e negli edifici polifunzionali. Oltre alla trasparenza, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione l'adozione di misure volte a rafforzare la concorrenza nella fornitura di servizi di misurazione divisionale, contribuendo in tal modo ad assicurare che i costi sostenuti dagli utenti finali siano ragionevoli.
- (15) Alcune disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2012/27/UE, relativo alla trasformazione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia dovrebbero essere abrogate. In esito al riesame dell'acquis nel settore dell'energia gli obblighi in capo agli Stati membri a titolo dei vari atti connessi all'energia possono risultare articolati in modo diverso. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'obbligo degli Stati membri di rispettare le prescrizioni sostanziali della direttiva 2012/27/UE che potrebbero essere reintrodotte, in toto o in parte, in altri atti.
- (16) Tenuto conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica, è opportuno rivedere il coefficiente di base per i risparmi espressi in kWh, affinché il fattore di energia primaria (PEF) per l'energia elettrica rispecchi i suddetti cambiamenti. I calcoli del PEF per l'energia elettrica sono basati su valori medi annui. Per il calcolo dell'energia elettrica e termica generata da combustibili nucleari si utilizza il metodo basato sul contenuto di energia fisica, mentre per quella generata da combustibili fossili e biomassa si utilizza il metodo basato sull'efficienza di conversione tecnica. Per l'energia da fonti rinnovabili non combustibili si applica il metodo equivalente diretto basato sull'energia primaria totale. Per calcolare la quota di energia primaria per l'energia elettrica prodotta in cogenerazione, si applica il metodo di cui all'allegato II della direttiva 2012/27/UE. Si utilizza una posizione media di mercato anziché una posizione marginale. Si presuppone che l'efficienza di conversione sia del 100% per le fonti rinnovabili non combustibili, 10% per le centrali geotermoelettriche e 33% per le centrali nucleari. Il calcolo dell'efficienza totale per la cogenerazione è basato sugli ultimi dati di Eurostat. Per quanto riguarda i limiti del sistema, il PEF è pari a 1 per tutte le fonti di energia. I calcoli si basano sulla versione più recente dello scenario di riferimento PRIMES. Il valore del PEF si basa sulle proiezioni per il 2020. L'analisi riguarda gli Stati membri dell'UE e la Norvegia. Il set di dati per la Norvegia si basa sui dati di ENTSO-E.

- (17) Affinché gli allegati della direttiva e i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'articolo 14, paragrafo 10, possano essere aggiornati, è necessario prorogare la delega di potere conferita alla Commissione.
- (18) Per poter valutare l'efficacia della direttiva 2012/27/UE dovrebbe essere introdotto l'obbligo di un riesame generale della direttiva e di una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2024.
- (19) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi<sup>1</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2012/27/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

<sup>1</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

## *Articolo 1*

La direttiva 2012/27/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi principali di efficienza energetica dell'Unione, del 20% per il 2020 e del 30% per il 2030, e getta le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tali scadenze. Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi e contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030."

- 2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

### "Articolo 3

#### **Obiettivi di efficienza energetica**

1. Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2020, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Gli Stati membri notificano tali obiettivi alla Commissione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e all'allegato XIV, parte 1. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono tali obiettivi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli.

Nel definire gli obiettivi gli Stati membri tengono conto:

- a) del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale;
- b) delle misure previste dalla presente direttiva;

- c) delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e
- d) di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione.

Nel definire tali obiettivi gli Stati membri possono tenere conto anche delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, quali:

- a) le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi;
- b) l'evoluzione e la previsione del PIL;
- c) le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia;
- d) lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio; e
- e) le azioni intraprese in fasi precoci.

2. Entro il 30 giugno 2014, la Commissione valuta i progressi compiuti e se l'Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale entro il 2020.

3. Nell'effettuare il riesame di cui al paragrafo 2 la Commissione:

- a) fa la somma degli obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica comunicati dagli Stati membri;
- b) valuta se la somma di tali obiettivi può essere considerata un indicatore affidabile per stabilire se l'Unione nel suo insieme sia sulla buona strada, tenendo conto dell'esame della prima relazione annuale conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e della valutazione dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2;

- c) tiene conto dell'analisi complementare risultante:
- i) dalla valutazione dei progressi in materia di consumo energetico e di consumo energetico in relazione all'attività economica a livello di Unione, compresi i progressi nell'efficienza della fornitura di energia negli Stati membri che hanno basato i rispettivi obiettivi nazionali indicativi sul consumo di energia finale o sul risparmio di energia finale, compresi i progressi derivanti dal rispetto, da parte di tali Stati membri, del capo III della presente direttiva;
  - ii) dai risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione a future tendenze del consumo energetico a livello di Unione;
- d) confronta i risultati di cui alle lettere da a) a c) con l'entità del consumo energetico che sarebbe necessario per raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale nel 2020.

3 bis. Entro il 31 ottobre 2022 la Commissione valuta se l'Unione ha conseguito i propri obiettivi principali per il 2020.

4. Ogni Stato membro stabilisce i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica all'obiettivo dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in conformità degli articoli [4] e [6] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia]. Gli Stati membri stabiliscono i suddetti contributi tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 321 Mtoe di energia primaria e/o 987 Mtoe di energia finale. Gli Stati membri notificano i suddetti contributi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui agli articoli [3] e da [7] a [11] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia].".

3) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

**Obbligo di risparmio energetico**

1. Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:

- a) nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2013;
- b) nuovi risparmi annui
  - dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 pari all'1,5%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;
  - dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 pari all'1,0%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2019.

In deroga a quanto sopra, gli Stati membri insulari di piccole dimensioni realizzano nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,8%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2019.

Ai fini della lettera b), e fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono contabilizzare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o prima di tale data, purché esse diano luogo a nuove azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020.

Le vendite, in volume, dell'energia utilizzata nei trasporti possono essere escluse in toto o in parte da questo calcolo.

Gli Stati membri determinano la ripartizione della quantità calcolata di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui alle lettere a) e b) purché alla fine di ciascun periodo sia realizzato il volume totale di risparmio cumulativo prescritto.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro può:

- a) effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), usando valori dell'1% nel 2014 e nel 2015, dell'1,25% nel 2016 e 2017, e dell'1,5% nel 2018, 2019 e 2020;
- b) escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata per le attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) consentire che nel volume di risparmi energetici prescritto a norma del paragrafo 1 siano contabilizzati i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6 e 9;
- d) contabilizzare nel volume di risparmi energetici di cui al paragrafo 1 i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008, che continuano ad avere un impatto nel 2020 e oltre e che possono essere misurate e verificate;
- e) contabilizzare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, a condizione che si possa dimostrare che tali misure danno luogo ad azioni individuali, intraprese dopo il 1° gennaio 2018 e prima del 31 dicembre 2020, che generano risparmi dopo il 2020.
- f) escludere dal calcolo del risparmio energetico di cui al paragrafo 1 il 30% della quantità verificabile di energia generata sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure politiche che promuovono nuove installazioni di tecnologie delle energie rinnovabili.

3. Le opzioni scelte a norma del paragrafo 2 nell'insieme non devono costituire un volume superiore al 35% dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri applicano e calcolano separatamente l'effetto delle opzioni scelte per i periodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b):

- a) per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), e d);
- b) per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c), e d), purché le azioni individuali ai sensi della lettera d) continuino ad avere un impatto verificabile e misurabile dopo il 31 dicembre 2020.

4. I risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non possono essere considerati nel calcolo del volume di risparmi cumulativi prescritto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

4 bis. Gli Stati membri che superano il volume di risparmi energetici cumulativi prescritto per il periodo tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 possono contabilizzare l'eccesso di risparmi nel volume di risparmi energetici cumulativi prescritto per il periodo fino al 31 dicembre 2030.

4 ter. Gli Stati membri possono consentire alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi purché non oltre la fine dei periodi obbligatori stabiliti al paragrafo 1, purché l'eccesso di risparmi energetici ottenuto dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 possa essere contabilizzato ai fini del soddisfacimento degli obblighi tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030.

5. Gli Stati membri provvedono a che i risparmi derivanti dalle misure politiche di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, siano calcolati conformemente all'allegato V.

6. Gli Stati membri realizzano il volume di risparmi prescritto al paragrafo 1 istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis o adottando misure alternative di cui all'articolo 7 ter. Gli Stati membri possono combinare un regime obbligatorio di efficienza energetica con misure politiche alternative.

6 bis. In sede di elaborazione delle misure politiche di cui agli articoli 7 bis e 7 ter, gli Stati membri tengono conto dell'esigenza di alleviare la precarietà energetica, conformemente ai criteri definiti dagli Stati membri e prendendo in considerazione le proprie prassi attuali nel settore.<sup>1</sup>;

7. Gli Stati membri dimostrano che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti".

8. Entro il 30 giugno 2024 la Commissione valuta i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi principali stabiliti all'articolo 3, paragrafo 4, e se, alla luce di tale valutazione, sia opportuno [...] aumentare fino all'1,5% il valore stabilito al paragrafo 1, lettera b, secondo trattino, per il periodo dal 2026 al 2030. Se opportuno, la Commissione presenta una proposta legislativa a tal fine".

4) Sono inseriti i seguenti articoli 7 bis e 7 ter:

---

<sup>1</sup> A seconda dell'esito delle discussioni sulla direttiva [XXXX] relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, potrebbe essere inserito un riferimento incrociato all'articolo 29 di tale direttiva.

**Regimi obbligatori di efficienza energetica**

1. Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 2 che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 7, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sui rispettivi territori e possono includere i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b).
3. Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia finale o primaria. Il metodo scelto per definire il volume di risparmi energetici imposto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato IV.
4. Gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali sono verificati almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti obbligate. La misurazione, il controllo e la verifica sono effettuati indipendentemente dalle parti obbligate.

5. Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri:
- a) [soppresso]
  - b) possono consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere o non coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Gli Stati membri che consentono quanto sopra assicurano l'esistenza di una procedura di riconoscimento chiara, trasparente e aperta a tutti gli operatori del mercato, che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione.
6. Una volta l'anno, gli Stati membri pubblicano i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, e complessivamente nel quadro del regime.

#### Articolo 7 ter

#### **Misure politiche alternative**

1. Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono a che i risparmi energetici prescritti all'articolo 7, paragrafo 1, siano realizzati presso i clienti finali.
2. [soppresso]
3. Per tutte le misure di natura non fiscale, gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali sono verificati almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti partecipanti o incaricate. La misurazione, il controllo e la verifica sono effettuati indipendentemente dalle parti partecipanti o incaricate."

5) L'articolo 9 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Misurazione del gas";

b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di gas naturale ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.";

c) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Quando e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale conformemente alla direttiva 2009/73/CE:";

ii) le lettere c) e d) sono soppresse;

d) il paragrafo 3 è soppresso.

6) Sono inseriti i seguenti articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater:

"Articolo 9 bis

**Misurazione per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia.

Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda che alimenta vari edifici oppure allacciati a una rete di teleriscaldamento o teleraffreddamento, è installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.

Articolo 9 ter

**Misurazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico**

1. Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per ciascuna unità immobiliare, se tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi in quanto proporzionato rispetto al potenziale risparmio energetico.

Se per misurare il riscaldamento in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano contabilizzatori individuali di calore che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, salvo se lo Stato membro dimostra che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tal caso possono essere presi in considerazione metodi alternativi di misurazione del consumo di energia termica che presentino un buon rapporto costi/efficacia. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e/o le procedure volte a determinare la non fattibilità tecnica e inefficienza in termini di costi.

2. Nei condomini nuovi e nelle aree residenziali dei nuovi edifici polifunzionali, laddove dispongano di una fonte centrale di riscaldamento per l'acqua calda o siano alimentati da sistemi di teleriscaldamento, per l'acqua calda sono forniti contatori individuali in deroga al paragrafo 1.

3. Se i condomini e gli edifici polifunzionali sono alimentati da sistemi di teleriscaldamento o teleraffreddamento, ovvero se essi sono alimentati prevalentemente da sistemi propri comuni di riscaldamento o raffreddamento, gli Stati membri rendono pubbliche in modo trasparente le norme nazionali applicabili relative alla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l'accuratezza del calcolo del consumo individuale. Se del caso, tali norme comprendono orientamenti sulle modalità di ripartizione dei costi relativi al calore e/o all'acqua calda utilizzati come segue:

- a) l'acqua calda per il fabbisogno domestico;
- b) il calore irradiato dall'impianto dell'edificio e il riscaldamento delle aree comuni (qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori);
- c) il riscaldamento degli appartamenti.

#### Articolo 9 quater

#### **Obbligo di lettura remota**

1. Ai fini degli articoli 9 bis e 9 ter, i contatori e i contabilizzatori di calore installati il 1° gennaio 2020 o successivamente [o nella data di recepimento, se successiva] sono leggibili a distanza. Continuano ad applicarsi le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 1, primo e secondo comma.

2. Entro il xxxx [dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] si dotano della capacità di lettura a distanza i contatori e i contabilizzatori di calore già installati e sprovvisti di tale capacità o si sostituiscono con dispositivi leggibili a distanza, salvo se lo Stato membro dimostra che ciò non è efficiente in termini di costi.".

7) L'articolo 10 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Informazioni di fatturazione per il gas";

b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

1. Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni di fatturazione siano precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, per il gas, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.";

c) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.";

8) È inserito l'articolo 10 bis seguente:

"Articolo 10 bis

**Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico**

1. Gli Stati membri provvedono a che, laddove siano installati contatori o contabilizzatori di calore, le informazioni di fatturazione e consumo siano precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato VII bis, per tutti gli utenti finali, vale a dire per le persone fisiche o giuridiche che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso proprio oppure le persone fisiche o giuridiche che occupano un edificio individuale o un'unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffreddamento o acqua calda da una fonte centrale che non dispone di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia.

Tale obbligo può essere soddisfatto, se previsto dallo Stato membro e tranne per la misurazione divisionale del consumo sulla base di contabilizzatori di calore di cui all'articolo 9 ter, con un sistema di autolettura periodica in base al quale il cliente finale o l'utente finale comunica le letture del proprio contatore. La fatturazione si basa sul consumo stimato o su un importo forfettario solo se il cliente finale o l'utente finale non ha comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

Gli Stati membri decidono chi è responsabile di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 agli utenti finali che non hanno un contratto diretto o individuale con un fornitore di energia.

2. Gli Stati membri:

- a) prescrivono che, se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti finali siano messe a disposizione di un fornitore di servizi energetici designato dall'utente finale su richiesta di quest'ultimo;
- b) provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica e ricevano, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui la loro fattura è stata compilata, specialmente se le fatture non sono basate sul consumo effettivo;
- c) provvedono affinché insieme alla fattura basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore siano fornite a tutti gli utenti finali adeguate informazioni , in conformità dell'allegato VII bis, punto 3;
- d) possono disporre che, su richiesta del cliente finale, la comunicazione delle informazioni di fatturazione non sia considerata una richiesta di pagamento. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché siano offerte soluzioni flessibili per il pagamento effettivo."

9) L'articolo 11 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione del gas";

b) il paragrafo 2 è soppresso.

10) È inserito l'articolo 11 bis seguente:

"Articolo 11 bis

**Costi dell'accesso alle informazioni di misurazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico**

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano anche accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.

2. In deroga al paragrafo 1, la ripartizione dei costi delle informazioni di fatturazione in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda nei condomini e negli edifici polifunzionali ai sensi dell'articolo 9 ter è effettuata senza scopo di lucro. I costi risultanti dall'assegnazione di questo compito a terzi, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia, che coprono la misurazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo in tali edifici possono essere fatturati agli utenti finali, nella misura in cui tali costi sono ragionevoli."

3. Al fine di garantire costi ragionevoli per i servizi di misurazione divisionale come previsto al paragrafo 2, gli Stati membri possono stimolare la concorrenza in tale settore dei servizi adottando opportune misure, quali raccomandare o altrimenti promuovere il ricorso a gare di appalto e/o l'utilizzo di dispositivi interoperabili che agevolino il passaggio da un fornitore di servizi a un altro."

11) L'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è così modificato:

i) il primo e il secondo comma sono soppressi;

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XII.";

b) il paragrafo 8 è soppresso.

11 bis) All'articolo 20, paragrafo 6, il riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal riferimento all'articolo 7 bis.

12) L'articolo 23 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 dicembre 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.";

c) i paragrafi 4 e 5 sono rinumerati rispettivamente paragrafi 5 e 6;

13) all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo 12 seguente:

12. La Commissione valuta la presente direttiva entro il 28 febbraio 2024, e successivamente a cadenza quinquennale, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta in particolare se modificare la data finale stabilita all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e se adeguare i requisiti e l'approccio alternativo di cui all'articolo 5 dopo il 2030. La relazione è corredata, se del caso, da proposte di ulteriori misure."

14) Gli allegati della direttiva sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

### *Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il XXXX [*inserire la data corrispondente a 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore*]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### *Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

**ALLEGATO**

della proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che  
modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

**ALLEGATO**

1. Gli allegati IV e V sono così modificati:
  - a) nell'allegato IV, la nota 3 è sostituita dalla seguente: "(3) Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia "bottom-up" basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2,0. Gli Stati membri possono applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare.";
  - b) l'allegato V è sostituito dal seguente:

*"Allegato V*

**Metodi e principi comuni di calcolo dell'impatto dei regimi obbligatori di efficienza energetica o di altre misure politiche a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, degli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6**

1. Metodi di calcolo dei risparmi energetici diversi da quelli derivanti da misure fiscali ai fini dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, degli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6.

Le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione possono utilizzare i seguenti metodi di calcolo dei risparmi energetici:

- a) risparmi previsti, con riferimento ai risultati di precedenti miglioramenti energetici monitorati in modo indipendente in impianti analoghi. L'approccio generico è definito "ex-ante";

- b) risparmi misurati, in cui i risparmi derivanti dall'applicazione di una misura o di un pacchetto di misure si determinano registrando la riduzione reale del consumo di energia, tenendo debitamente conto di fattori come l'addizionalità, il tasso di occupazione degli edifici, i livelli di produzione e le condizioni meteorologiche che possono influire sui consumi. L'approccio generico è definito "ex-post";
  - c) risparmi di scala, in cui si utilizzano stime tecniche dei risparmi.  
Questo approccio può essere utilizzato soltanto nel caso in cui la fissazione di solidi dati di misura per un impianto specifico risulti difficile o sproporzionatamente costosa, come in caso di sostituzione di un compressore o di un motore elettrico con una potenza in kWh diversa da quella per la quale è stata misurata l'informazione indipendente sui risparmi, o quando le stime sono effettuate in base a metodologie e parametri stabiliti a livello nazionale da esperti qualificati o accreditati, indipendenti dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate interessate;
  - d) risparmi stimati per sondaggio, in cui si determina la risposta dei consumatori ai consigli, alle campagne di informazione, a regimi di etichettatura o certificazione o ai contatori intelligenti. Questo approccio può essere utilizzato solo per risparmi risultanti da cambiamenti nel comportamento dei consumatori.
2. Nel determinare i risparmi energetici ottenuti con una misura di efficienza energetica ai fini dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, degli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, si applicano i seguenti principi:
- a) occorre dimostrare che i risparmi sono aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque, senza l'attività della parte obbligata, partecipante o incaricata e/o delle autorità responsabili dell'attuazione. Per determinare i risparmi che possono essere dichiarati aggiuntivi, gli Stati membri tengono conto dell'evoluzione dell'uso e della domanda di energia in assenza della misura politica in questione;

- b) i risparmi derivanti dall'attuazione della legislazione unionale vincolante sono considerati risparmi che si sarebbero prodotti comunque; non possono pertanto essere dichiarati a titolo dell'articolo 7, paragrafo 1. A titolo eccezionale, i risparmi relativi alla ristrutturazione di edifici esistenti possono essere dichiarati a titolo dell'articolo 7, paragrafo 1, nel rispetto del criterio di rilevanza di cui al punto 3, lettera h). I risparmi derivanti dall'attuazione dei requisiti minimi nazionali stabiliti per i nuovi edifici prima del recepimento della direttiva 2010/31/UE possono essere dichiarati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), nel rispetto del criterio di rilevanza di cui al punto 3, lettera h).
- c) è possibile includere nel calcolo soltanto i risparmi che superano i livelli seguenti:
- i) i livelli unionali di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi in seguito all'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 443/2009<sup>1</sup> e (UE) n. 510/2011<sup>2</sup>;
  - ii) i requisiti unionali relativi al ritiro dal mercato di taluni prodotti connessi all'energia in seguito all'applicazione delle misure di esecuzione a norma della direttiva 2009/125/CE;
- d) sono autorizzate le politiche intese a stimolare una maggiore efficienza energetica dei prodotti, delle apparecchiature, degli edifici e degli elementi edilizi, dei processi o dei mercati;

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

- dd) i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche che promuovono l'installazione di tecnologie delle energie rinnovabili di piccola scala sugli o negli edifici sono ammissibili e possono essere tenuti in conto per il soddisfacimento dei requisiti di risparmio energetico a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, nella misura in cui contribuiscono a ridurre le vendite di energia ai clienti finali nell'edificio e per il corrispettivo del volume di risparmio di energia primaria. Il calcolo dei risparmi rispetta i requisiti di cui al presente allegato;
- e) è possibile accreditare le politiche che accelerano la diffusione di prodotti e veicoli più efficienti, purché si dimostri che la diffusione ha luogo prima della fine del ciclo di vita medio previsto dei prodotti o dei veicoli, oppure più rapidamente rispetto al tasso normale di sostituzione, e a condizione che i risparmi siano dichiarati solo per il periodo che va fino alla fine del ciclo di vita medio previsto del prodotto o del veicolo da sostituire;
- f) nel promuovere la diffusione delle misure di efficienza energetica, gli Stati membri fanno in modo, se del caso, che siano mantenute o introdotte, nel caso non esistano, norme di qualità relativamente ai prodotti, ai servizi e alla realizzazione degli interventi;
- g) per tener conto delle variazioni climatiche tra le regioni, gli Stati membri possono scegliere un valore standard di risparmio o stabilire risparmi energetici differenti secondo le variazioni di temperatura tra le regioni;

- h) per calcolare i risparmi energetici si tiene conto della durata delle misure. A tal fine è possibile conteggiare i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale tra la data di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, secondo i casi; in alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo con il quale stimano di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di altri metodi, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con essi calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal calcolo dei risparmi di ciascuna azione individuale tra le rispettive date di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, come opportuno.
3. Gli Stati membri provvedono affinché per le misure politiche adottate conformemente all'articolo 7 ter e all'articolo 20, paragrafo 6, siano rispettati i seguenti requisiti:
- a) le misure politiche e le azioni individuali producono risparmi energetici verificabili nell'uso finale;
  - b) la responsabilità di ciascuna parte partecipante, parte incaricata o autorità pubblica responsabile dell'attuazione, secondo i casi, è definita in modo chiaro;
  - c) i risparmi energetici conseguiti o da conseguire sono determinati in modo trasparente;
  - d) il volume dei risparmi energetici prescritti o da conseguire mediante la misura politica è espresso in termini di consumo di energia finale o primaria, utilizzando i fattori di conversione di cui all'allegato IV;
  - e) le parti incaricate, le parti partecipanti e le autorità responsabili dell'attuazione presentano, a meno che non sia fattibile, una relazione annuale sui risparmi energetici conseguiti, che è pubblicata insieme ai dati sull'andamento annuale dei risparmi energetici;

- f) i risultati sono monitorati e, se i progressi realizzati non sono soddisfacenti, si prendono le misure del caso;
  - g) i risparmi risultanti da un'azione individuale non possono essere dichiarati da più di una parte;
  - h) le attività della parte incaricata, della parte partecipante o dell'autorità pubblica responsabile dell'attuazione sono comprovatamente rilevanti per il conseguimento dei risparmi dichiarati.
4. Nel determinare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche di natura fiscale introdotte ai sensi dell'articolo 7 ter, si applicano i seguenti principi:
- a) sono presi in considerazione soltanto i risparmi energetici ottenuti con misure fiscali che superano i livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti e ai combustibili di cui alle direttive del Consiglio 2003/96/CE<sup>1</sup> o 2006/112/CE<sup>2</sup>;
  - b) l'elasticità al prezzo per il calcolo dell'impatto delle misure fiscali (tassazione dell'energia) deve rappresentare la reattività a breve e a lungo termine della domanda di energia alle variazioni di prezzo ed è stimata sulla base di fonti di dati ufficiali recenti e rappresentative;
  - c) i risparmi energetici derivanti da strumenti di politica fiscale di accompagnamento, compresi gli incentivi fiscali o i versamenti a un fondo, sono contabilizzati separatamente.

#### 5. Notifica del metodo

Gli Stati membri notificano alla Commissione il metodo dettagliato che essi propongono per il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e delle misure alternative di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e all'articolo 20, paragrafo 6. Fatto salvo il caso delle imposte, la notifica comprende informazioni dettagliate concernenti:

---

<sup>1</sup> Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

<sup>2</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

- a) il livello dell'obbligo di risparmio energetico o del risparmio che si prevede conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030;
- b) le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione;
- c) i settori interessati;
- d) le misure politiche e le singole azioni previste dalla misura politica, compreso il volume totale cumulativo di risparmio previsto per ciascuna misura;
- e) la durata del periodo obbligatorio per i regimi obbligatori di efficienza energetica;
- f) le azioni previste dalla misura politica;
- g) il metodo di calcolo con le modalità per determinare l'addizionalità e la rilevanza, nonché le metodologie e i parametri di riferimento utilizzati per i risparmi previsti e di scala;
- h) la durata delle misure e il metodo utilizzato per calcolarla o gli elementi da cui è stata ricavata;
- i) l'approccio adottato per tenere conto delle variazioni climatiche all'interno dello Stato membro;
- j) i sistemi di monitoraggio e di verifica per le misure di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e il modo in cui ne è garantita l'indipendenza dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate;
- k) nel caso delle imposte, la notifica include informazioni dettagliate concernenti:
  - i) i settori interessati e le fasce di contribuenti;
  - ii) l'autorità pubblica responsabile dell'attuazione;
  - iii) i risparmi che si prevede conseguire;

- iv) la durata della misura fiscale; e
- v) il metodo di calcolo, ivi compresa l'elasticità al prezzo utilizzata e le modalità per determinarla."

2. L'allegato VII è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo basate sul consumo effettivo di gas";

b) è inserito il seguente allegato VII bis:

*"Allegato VII bis*

**Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per  
riscaldamento, raffreddamento e acqua calda**

1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore

Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all'anno.

2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo

A decorrere dal [XXX data di recepimento], se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili a distanza le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono rese disponibili almeno ogni tre mesi su richiesta o ai clienti finali che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.

Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili a distanza, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono rese disponibili almeno ogni due mesi. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.

3. Informazioni minime in fattura basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore

Gli Stati membri provvedono affinché nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata gli utenti finali dispongano in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:

- a) prezzi correnti effettivi e consumo effettivo o costo totale del calore e letture dei contabilizzatori di calore;
- b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato, anche per gli utenti finali del teleriscaldamento o teleraffreddamento;
- c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;
- d) i recapiti (compresi i siti internet) delle organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature a energia.

Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché le fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore contengano, siano accompagnate o rimandino, in modo chiaro e comprensibile, a confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza."